

Roma, 25 Gennaio 2011

Al Capo del Dipartimento A.P.
Pres. Franco Ionta

All'Ufficio Relazioni Sindacali
Dr.ssa Pierina Conte

Al Presidente della Commissione Centrale
ex art. 29, comma 3, D.P.R. n. 164/2002
Cons. Santi Consolo

R o m a

e, p.c.

Al Provveditorato regionale A.P. Veneto

Alla Segreteria regionale Fp Veneto

P a d o v a

Ai delegati ed iscritti FP CGIL
Polizia Penitenziaria - Veneto

**OGGETTO: Richiesta attivazione Commissione Arbitrale Regionale Veneto -
violazione procedure -.**

Egregio Presidente,

con nota n. 57/10 del 15 novembre 2010 la Segreteria regionale FP CGIL Veneto ebbe a chiedere al competente Provveditore regionale l'attivazione della Commissione arbitrale regionale prevista dall'art. 3, comma 16, del vigente Accordo Nazionale Quadro di amministrazione, per esaminare una controversia sorta nella casa circondariale di Venezia.

A distanza di ben due mesi, preso atto del mancato riscontro, la FP CGIL con nota n. 2/11 del 17 gennaio 2011 sollecitava al menzionato Provveditore l'attivazione della Commissione regionale sul caso puntualmente evidenziato.

Quest'ultimo, in data 21 gennaio scorso, decideva finalmente di riscontrare la nota di sollecito n. 2/11, piuttosto che quella del 15 novembre 2010, semplicemente per trasmettere alla nostra O.S. regionale copia della lettera della direzione della Casa circondariale di Venezia "...il cui contenuto è pienamente condiviso dallo scrivente" e concludere che per le ragioni di seguito espresse "...la richiesta de qua appare priva di fondamento".

Con la nota di riscontro, quindi, non solo il menzionato Provveditore decide di non convocare la Commissione ma, addirittura, entra nel merito della controversia e ne decide l'esito!

In proposito, signor Presidente, non v'è chi non veda una chiara e manifesta violazione dell'art. 3 del vigente Accordo Nazionale Quadro da parte del Provveditore del Veneto - peraltro già riscontrata in altri analoghi casi nel passato e discussa di recente anche in seno ad una delle prime riunioni della nuova Commissione centrale - sulla quale la scrivente O.S. le chiede di intervenire per ripristinare il diritto leso poiché, è stabilito nel predetto articolo che, " *...la Commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o di uno dei suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione centrale istituita ai sensi dell' Art. 29 del D.P.R. 164/2002*".

Premesso quanto sopra, signor Presidente, considerata la normativa contrattuale vigente, la invitiamo a far tenere al Provveditore regionale del Veneto l'immediata convocazione della Commissione Arbitrale del Veneto per esaminare la questione sollevata dalla nostra struttura regionale della medesima regione.

Si allega la documentazione citata e si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Cordialmente

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL
Polizia Penitenziaria
Francesco Quinti



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - Fax 049 82 42 152 - (e-mail :pr.padova@giustizia.it)

Area del Personale – Relazioni Sindacali

Prot. nr. 1408 /SRS

Rif. nota n. 02/11

Del 17.01.2011

Padova 21/01/2011

Lettera mail

Al Coordinatore Regionale Veneto
FP-CGIL
Gianpietro Pegoraro

Oggetto: sollecito riscontro alle nostre richieste in merito all'attivazione della commissione arbitrale ed eventuale incontro per razionalizzare il personale amministrativo presso la Casa Circondariale di Venezia.

In riferimento alla richiesta pervenuta con la nota del 15.10.2010, sollecitata con quella sopra indicata di codesta O.S. si invia, in allegato, la lettera prot. n. 8453 del 24.11.2010 della Direzione della Casa Circondariale di Venezia il cui contenuto è pienamente condiviso dallo scrivente.

Si ritiene, infatti, che nonostante la chiara lettera della norma di cui all'art. 5 della L.395/90, i provvedimenti assunti dalla Direzione rientrino tra le prerogative e conseguenti responsabilità che fanno capo al Dirigente del penitenziario, cui spetta garantire la piena funzionalità ed efficienza dei diversi servizi dell'istituto.

Per tali ragioni la richiesta *de qua* appare priva di fondamento.

Il Provveditore Regionale
- Dott. Felice Bocchino -

AUGASTI 1/8



FEDERAZIONE
LAVORATORI
FUNZIONE
PUBBLICA
VENETO

Prot. Nr. 002/11

Al Provveditore Regionale
Dell'Amministrazione Penitenziaria
PADOVA

E, p.c. Alla FP- CGIL Nazionale
Polizia Penitenziaria
ROMA

All'Ufficio per le relazioni Sindacali
ROMA

Al Direttore
c/o Casa Circondariale
VENEZIA

Al delegati, iscritti e simpatizzanti
FP-CGIL Polizia Penitenziaria
VENEZIA

OGGETTO: SOLLECITO RISCONTRO ALLE NOSTRE RICHIESTE IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE ARBITRALE E EVENTUALE INCONTRO PER RAZIONALIZZARE IL PERSONALE AMMINISTRATIVO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI VENEZIA.

La scrivente O.S. FP-CGIL Veneto in data 15/10/10 aveva chiesto l'attivazione della commissione arbitrale per Venezia poiché si stava svolgendo un interpello al fine di assegnare una unità di Polizia Penitenziaria in un compito non Istituzionale, questo in netto contrasto con la vigente normativa. In seguito in data 17/11/10 come sindacato avevamo avanzato una richiesta d'incontro al fine di addivenire ad una soluzione del problema poiché dai dati forniti dalla Direzione di Venezia esiste una vacanza d'organico.

A fronte delle suddette richieste ancor oggi si attende riscontro da codesto ufficio al fine di sapere se si attiva o meno al commissione arbitrale o prima dell'attivazione della stessa la S.V. attiverà un confronto. Per questi motivi si sollecita riscontro

Distinti saluti.

Rovigo, 17 gen. 11

Per la segreteria Regionale
FP-CGIL Veneto
Alessandro Biasioli

Il Coordinatore Regionale Veneto
FP-CGIL penitenziari
Gianpietro Pegoraro





FEDERAZIONE
LAVORATORI
FUNZIONE
PUBBLICA
VENETO

Prot. Nr. 061/10

Al Provveditore Regionale
Dell'Amministrazione Penitenziaria
PADOVA

E, p.c. Alla FP- CGIL Nazionale
Polizia Penitenziaria
ROMA

All'Ufficio per le relazioni Sindacali
ROMA

Al Direttore
c/o Casa Circondariale
VENEZIA

Al delegati, iscritti e simpatizzanti
FP-CGIL Polizia Penitenziaria
VENEZIA

OGGETTO: RICHIESTA D'INCONTRO PER UNA RAZZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE

Facendo seguito alla nostra precedente richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale riguardante un interpello indetto dalla Direzione di Venezia, la scrivente O.S. FP-CGIL Veneto è a chiedere, con la presente, un'incontro che preceda una eventuale convocazione della Commissione allo scopo di confrontarci su una ipotesi di razionalizzazione del personale.

Di quanto sopra, allo scopo di cercare una soluzione che non sia provvisoria e di tamponare per la realtà veneziana e per quelle simili che rappresentano le medesime condizioni.

Al fine di promuovere una nostra proposta, Le chiediamo cortesemente di conoscere il numero di personale di Polizia Penitenziaria impegnato in compiti amministrativi.

Distinti saluti.

Rovigo, 17 nov. 10

Per la segreteria Regionale
FP-CGIL Veneto
Alessandro Biasioli

Il Coordinatore Regionale Veneto
FP-CGIL penitenziari
Gianpietro Pegoraro



24/11 Mff. Prof. Liusi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE SANTA MARIA MAGGIORE
VENEZIA

Tel.041-5204811 - 5223803 Fax.041- 2758091
(Ufficio del Direttore)

Prot. n. 8453 del 24/11/10

Venezia, 23.11.2010.

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria PADOVA
24 NOV 2010
N° <u>38230</u> Prot.

Al Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Triveneto

Padova

c.a.

Signor Provveditore
Dott. Felice Bocchino
(Rif. Fax n° 049/8242152)

Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art. 3 comma 16 dell'AQN, alla Commissione Arbitrale Regionale.

Con riferimento alle note n° 31170/SRS datata 16.11.2010 e n° 37565/SRS datata 22.11.2010 di codesto superiore Ufficio e relative al ricorso formulato dall'OS FP CGIL in data 15.11.2010 si rappresenta quanto segue.

Nel giugno 2009, quando la scrivente ha assunto la Direzione di questa Casa Circondariale, presso l'Area Contabile erano impiegate quattro unità di Polizia Penitenziaria e sei operatori appartenenti al Comparto Ministeri (un'ulteriore operatore era assente per maternità): si precisa inoltre che il servizio della Posta dell'Istituto era all'epoca affidato ad un operatore di Polizia Penitenziaria.

A seguito di alcuni provvedimenti assunti dalla scrivente e finalizzati a restituire a compiti istituzionali il personale di Polizia Penitenziaria, l'Area Contabile è stata inizialmente interessata dallo spostamento di due unità e precisamente un'unità appartenente al Comparto Ministeri, alla quale è stato attribuito l'incarico di Addetto alla Posta restituendo al servizio a turno l'operatore di Polizia Penitenziaria e un'unità appartenente al Comparto Sicurezza, riassegnata a compito istituzionale; l'uscita delle due unità è stata parzialmente compensata con l'assegnazione presso questo Istituto della Contabile 2 Area-F3 appartenente alla SAT, ma fino a quel momento in servizio effettivo presso la Casa di Reclusione Donne di Venezia; si precisa che tale operatore comunque continua a svolgere anche l'incarico di Contabile del materiale della SAT.

Un'ulteriore unità di Polizia Penitenziaria, spostata dall'Area Contabile ed assegnata nel mese di ottobre c.a. all'Ufficio Servizi, è stata trasferita con decorrenza 1.12.2010 ad altra sede a seguito delle procedure della mobilità ordinaria per il personale di Polizia Penitenziaria; per tale motivo, in attesa del trasferimento, l'operatore in questione ha rinunciato all'incarico presso l'Ufficio Servizi

ed ha continuato ad operare presso l'Area Contabile, considerato anche l'approssimarsi delle scadenze relative alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'interpello bandito in data 23.10.2010 per l'assegnazione di un'unità di Polizia Penitenziaria presso l'Area Contabile è stato emanato proprio in vista della sostituzione di quest'ultima unità uscente dall'Area.

Si rappresenta per completezza che dal 15.11.2010 anche un altro operatore di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Ragioneria risulta assente per lungo periodo (presumibilmente circa cinque mesi), per congedo di paternità per adozione internazionale e non si è proceduto alla sua sostituzione.

Si evidenzia ancora che in data 7.10.2010 è stato prorogato il distacco del Contabile A3 F1 presso altro Istituto fino al 24.01.2011 (si allega in proposito nota n° 7678 del 22.10.2010 di questa Direzione).

Da quanto sopra descritto, allo stato risultano impiegate presso l'Area Contabile di questa Direzione otto unità, di cui due appartenenti al Comparto Sicurezza, una delle quali in data 1.12.2010 verrà trasferita in altro Istituto; per tale motivo appare indifferibile l'assegnazione di un'unità presso la Ragioneria, in relazione alle riduzioni operate nell'Area in questione ed alla necessità di garantire la funzionalità della stessa, specie in vista delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario e si rappresenta l'impossibilità di spostare dalla Segreteria Amministrativa l'unità necessaria, considerate le note carenze dell'organico ivi in servizio, i distacchi in uscita, nonché l'attuale situazione contingente che ha visto il pensionamento, a partire dall'inizio del corrente anno, del collaboratore addetto al servizio del Protocollo, il perdurare dell'assenza per maternità di un'unità, il distacco di altra unità per due giorni a settimana presso altra Casa Circondariale ed il regime di part-time di cui da lungo tempo godono tutti e tre gli addetti alla Segreteria Amministrativa.

Con ossequi.

Il Direttore
(Dott.^{ssa} Irene Iannucci)

Prot. Nr. 057/10

Al Provveditore Regionale
Dell'Amministrazione Penitenziaria
PADOVA

E, p.c. Al Direttore dell'Ufficio per le
Relazioni Sindacali
ROMA

Alla FP-CGIL Nazionale
Polizia Penitenziaria
ROMA

Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art. 3 comma 16 dell'A.Q.N., alla Commissione Arbitrale Regionale.

PREMESSO

- che, in data 23/10/2010 la Direzione della Casa Circondariale di Venezia bandiva un interpello per la sostituzione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti di Polizia Penitenziaria presso l'area contabile.
- che, la legge 395/90 art. 5, il DPR nr. 82/99 e il d.l.s 443/92 non prevedono tra i compiti Istituzionali che nelle mansioni, in compiti prettamente Amministrativi contabili, personale di Polizia Penitenziaria;
- che, il d. lgs. 146/00 e il d. lgs. 26/01 e art. 2 del regolamento di esecuzione l'assegnazione del personale di Polizia Penitenziaria all'interno di uffici contabili;
- che, nel vigente A.Q.N. vi è l'impegno da parte dell'Amministrazione di far uscire in maniera graduale dai compiti amministrati il personale di Polizia Penitenziaria indebitamente comandato;
- che, l'accordo Regionale sulla mobilità esclude interPELLI per compiti Amministrativi poiché essi non rientrano tra i compiti Istituzionali previsti per la Polizia Penitenziaria.

RITENUTO

- che, l'interpello indetto dalla Direzione della Casa Circondariale contrasta con il vincolo assunto dall'Amministrazione Centrale nell'A.Q.N. poiché all'art. 9 dello stesso prevede al c. 2: "l'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi istituzionali, questi non amministrativi e contabili, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, al fine di realizzare strutture operative rispondenti a criteri d'economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili." Detto principio è stato violato poiché l'impiego dell'unità nell'area contabile non è razionalizzare le risorse né tanto meno corrisponde a criteri d'economia del personale poiché la

dotazione organica del personale di Polizia Penitenziaria amministrata presso la struttura di Venezia risulta essere al disotto di quella prevista dal DM del 2001;

- Che all'art. 9 c. 3 del vigente A.Q.N. prevede *"L'Amministrazione Penitenziaria ridurrà progressivamente a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo il numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi connessi a quelli istituzionali; l'individuazione dei criteri e delle modalità da osservare, anche per la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane è demandata ad un apposito tavolo di confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, parimenti l'Amministrazione restituirà ai servizi istituzionali, entro un anno dalla stipula del presente accordo, il personale di Polizia Penitenziaria attualmente impiegato in compiti amministrativo - contabili"* Tale dichiarazione d'intenti è vincolante anche per la Direzione della Casa Circondariale di Venezia.

- che sia il d. lgs 443/92 prevede per il personale di Polizia Penitenziaria le funzioni che egli deve svolgere e nello stesso non si fa nessun riferimento a mansioni contabili o di ragioneria.

- che la legge 395/90 da una linea guida di quello che sono i compiti Istituzionali del personale di Polizia Penitenziaria, tra questi non vi rientra compiti amministrativi contabili;

- che lo stesso Regolamento di servizio, il DPR nr. 82/99, non prevede nessun posto di servizio regolato dallo stesso nell'area contabile;

- che lo spirito dell'accordo regionale sulla mobilità del 2004 prevedeva l'interpello solo ed esclusivamente per incarichi Istituzionali;

- che la lettera circolare in cui si va ad individuare i livelli mini e massimi di sicurezza prevede che vi sia un'apposita commissione in cui s'individua quali sono i servizi istituzionali assegnati al personale di Polizia Penitenziaria, individuazione questa già svolta e di cui non vi rientra l'area contabile

CONSIDERATO

- che l'assegnazione di una unità di Polizia Penitenziaria in compiti amministrativi va ad incidere negativamente sul personale turnante, poiché i carichi di lavoro e il numero dei ristretti aumenta sempre di giorno in giorno;

- che è stata chiusa su espresso volere del Provveditore la SAT, e che il personale sia Amministrativo che di Polizia Penitenziaria in esso adibito è transitato alla Casa Circondariale Venezia. Tutto questo è andato ad incrementare la dotazione organica d'entrambi i comparti;

- che vi è una forte richiesta giornaliera di personale a servizio a turno per garantire le traduzioni di detenuti all'interno del circondario di Venezia e anche all'esterno, inserire una unità per l'area contabile andrebbe ad incidere sui carichi di lavoro del personale che rimane alla sorveglianza interna dell'istituto e di conseguenza si avrebbe anche un aumento di turni notturni.

- Che, non vi è stato nessun confronto con le OO.SS. in materia di assegnazione dell'unità presso l'area contabile

RILEVATO

- che il suddetto requisito costituisce la conditio sine qua non, senza la cui osservanza, costituirebbe una violazione palese della legge 395/90, del DPR nr. 82/99 del d. lgs 443/92 del vigente A.Q.N.;

- che oggetto del presente ricorso rientra in quello che l'art. 3 c. 15 e 16 del vigente A.Q.N. per i seguenti motivi: a) la Commissione Arbitrale Regionale esercita funzioni di garanzia riguardo alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici ed

ai principi e criteri determinati nell'A.Q.N., palesemente violati dal Direttore della Casa Circondariale di Venezia;

CHIEDE

- che la controversia sia definita mediante l'esame della Commissione Arbitrale Regionale di garanzia di cui all'art. 3 comma 16 del vigente A.Q.N.;

Ciò posto, la Commissione Arbitrale Regionale paritetica,

VOGLIA

per quanto eccepito e per i fatti di cui sopra, esaminare la questione predisponendo parere vincolante nella fattispecie:

- di sospendere l'interpello indetto, poiché esso, contrasta in pieno con quanto stabilito sia dalla legge che dal vigente A.Q.N.

Si allega:

- copia dell'interpello oggetto di valutazione della commissione arbitrale.

Rovigo, 15 nov. 10

per la segreteria Regionale
FP- Veneto
Alessandro Biasioli

il Coordinatore Regionale Veneto
FP-CGIL Penitenziari
Gianpietro Pegoraro

